



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

14
2020


QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

POPOLAZIONE MIGRANTE
Atti del convegno multidisciplinare
Taranto, 24 maggio 2019
A cura di Giuseppe Losappio

VALERIO DIOMAIUTO

HIV e condizione giuridica dello straniero “irregolare”



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio* (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail:

quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382

• fax: + 39 0997340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

14
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

POPOLAZIONE MIGRANTE
Atti del convegno multidisciplinare
Taranto, 24 maggio 2019

a cura di

Giuseppe Losappio



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 1 luglio 2020 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali> ed è composto di 120 pagine.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione
la dott.ssa Filomena Pisconti e la studentessa Maria Di Maggio
ISBN 978-88-9450-305-0

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

PRESENTAZIONE

GIUSEPPE LOSAPPIO <i>Insicurezza marginale e diritto penale dell'immigrazione</i>	14
--	----

I^a SESSIONE

FILIPPO BOTTALICO <i>Introduzione</i>	22
--	----

Relazioni

RÉMI PELLET <i>Medici migranti dall'Africa all'Europa: problemi legali e di sanità pubblica</i>	24
--	----

BRUNO NOTARNICOLA, ROSA DI CAPUA, SERENA MASINI, PIETRO A. RENZULLI <i>Flussi migratori e risorse naturali dei paesi del nord Africa</i>	42
--	----

RAFFAELE LAGRAVINESE <i>L'impatto economico delle migrazioni</i>	58
---	----

RICCARDO PAGANO <i>Pedagogia dell'inclusione. Prospettive scientifiche e linee educative</i>	70
---	----

II^a SESSIONE

MAURIZIO CARBONE <i>Introduzione</i>	78
---	----

Relazioni

PAOLO STEFANI <i>Aspetti religiosi e culturali dell'integrazione. integrazione o inclusione? Il ruolo della religione, il ruolo della cultura, il ruolo del diritto</i>	82
--	----

ANTONELLA DE LUCA <i>Il favoreggiamento dell'immigrazione illegale</i>	94
---	----

Interventi

VALERIO DIOMAIUTO <i>HIV e condizione giuridica dello straniero "irregolare"</i>	102
---	-----

IACOPO IACOBELLIS <i>Occupazione degli immigrati irregolari</i>	108
--	-----

ELEONORA MESSINESE <i>Il reato di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolare</i>	114
--	-----

FILOMENA PISCONTI <i>Profili penalistici del soccorso in mare</i>	116
--	-----

Valerio Diomaiuto

HIV E CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO “IRREGOLARE”

Per esaminare la disciplina del divieto di espulsione dei migranti affetti da patologia dell'HIV, occorre, innanzitutto, chiarire la distinzione tra clandestinità ed irregolarità. La prima inerisce al tentativo del migrante di entrare in un Paese diverso dal proprio eludendo i controlli di polizia alle frontiere o con l'ausilio di documenti falsi; la seconda riguarda invece il soggiorno, ovvero il mancato possesso da parte del soggetto dell'autorizzazione a risiedere sul territorio nazionale¹.

Nel corso degli ultimi anni, con l'intensificarsi dei flussi migratori, la volontà del legislatore di rafforzare l'impianto repressivo di contrasto all'immigrazione clandestina, principalmente attraverso una legislazione che faciliti l'allontanamento degli stranieri privi del permesso di soggiorno, si è nella realtà dei fatti tradotta in norme irrispettose di alcuni diritti fondamentali².

Il rapporto tra la tutela dei diritti e l'immigrazione «irregolare» si configura in modo particolarmente complesso in relazione ai diritti sociali.

Sulla carta, l'art. 2, co. 1 del d.lgs. 286 del 1998 (t. u. imm.) afferma che agli stranieri, comunque presenti alla frontiera o nel territorio nazionale, spettano i diritti fondamentali della persona umana, mentre il quinto comma stabilisce la parità di trattamento nell'accesso ai pubblici servizi, seppur nei limiti della legge.

Nell'assicurare al migrante «irregolare» il diritto alla salute, il legislatore deve peraltro considerare che trascurando di curare talune malattie, tra le quali in particolare quelle infettive, si potrebbe scatenare l'effetto indesiderato della diffusione di epidemie.

La giurisprudenza amministrativa ha posto l'accento sulle cure «salva vita», sulla «cronicità della malattia», sull'«indifferibilità degli interventi» e sul fatto che «le cure per la patologia non potrebbero essere adeguatamente prestate nel Paese di origine»,

¹ M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 22.

² F. Scuto, *Contrasto all'immigrazione «irregolare» e tutela dei diritti fondamentali: un equilibrio non ancora raggiunto*, in S. Gambino, G. D' Ignazio (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 596-597.

per giustificare l'annullamento di un provvedimento di espulsione dello straniero e dunque la sua permanenza in Italia³.

Come affermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, allo straniero irregolare può essere riconosciuto lo «status di non espellibilità» qualora necessiti di «interventi che, successivi alla somministrazione di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi o al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una *spes vitae* per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile e urgente»⁴.

Sul tema già dal 2001 è intervenuta la Corte costituzionale.

La sentenza n. 252 del 2001 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità sollevata dal giudice *a quo* sull'art. 19, co. 2, D. Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede l'inespellibilità del soggetto che entrato illegalmente necessiti di cure mediche essenziali legate a malattie antecedenti al suo ingresso in Italia, in violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione.

L'art. 35, co. 3, t. u. imm., infatti, prevede le prestazioni sanitarie solo per coloro che si ammalano «nel territorio dello Stato». Il giudice costituzionale sostiene in questa occasione la conformità della disposizione del testo unico rispetto alla Costituzione.

La Corte ha stabilito inoltre che spetti al giudice decidere caso per caso se dare priorità al diritto alla salute oppure al provvedimento di espulsione, tenendo sempre in considerazione quanto previsto a riguardo dal testo unico.

Il giudice ha dunque il potere di analizzare in ogni singolo caso lo stato di salute del soggetto e la sussistenza del requisito di indifferibilità ed urgenza delle cure, seppur coadiuvato dal «prudente apprezzamento del medico», «non potendosi eseguire l'espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell'immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio» al suo diritto fondamentale alla salute⁵.

La Corte di Cassazione nel gennaio 2008 è intervenuta sul caso di un cittadino senegalese colpito da un provvedimento di espulsione avverso il quale aveva fatto ricorso in quanto conseguentemente ad un intervento chirurgico era stato sottoposto ad una terapia continuativa da cui dipendeva la sua stessa sopravvivenza.

La Corte ha respinto il ricorso dato che solo le cure immediatamente successive ad un intervento o la somministrazione dei farmaci essenziali consentono al soggetto di permanere sul territorio al fine di completare la sua cura. La presenza del soggetto

³ Cons. Stato, III, 6 settembre 2018, n. 5265 e, già prima, Cons. Stato, III, 20 ottobre 2016, n. 4397, 27 ottobre 2014, n. 5328, 20 settembre 2011, n. 5286 e 8 luglio 2014, n. 3488.

⁴ A. Pitino, *Quarant'anni (e più) di tutela della salute degli stranieri in Italia, (dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale al d.l. "sicurezza" n. 113/2018)*, in *Saggi, Corti supreme e salute*, 3, 2018, p. 15.

⁵ In tal senso Cass. civ., Sez. un., 10 giugno 2013, n. 14500.

«irregolare» non viene invece tollerata quando il trattamento, seppur vitale, è di mantenimento e non è strettamente correlato all'immediata efficacia dell'intervento sanitario.

La terapia cui è sottoposto il ricorrente dato che destinata a perdurare per tutta la vita, non rientra secondo la Corte nella fattispecie regolata dall' art. 35 t. u. imm., tuttavia, proprio tale disposizione garantisce allo straniero le cure «essenziali, ancorché continuative».

La Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso dell'immigrato sostenendo che «in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione le cause ostative alla stessa debbono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.252/2001, secondo cui il provvedimento di espulsione in questione non può comunque essere eseguito quando emerga, all'esito di un doveroso accertamento svolto in concreto, un danno irreparabile per la salute».

Nell'ottica della Cassazione, quindi, ci sono le possibili conseguenze circa l'aggravarsi delle condizioni di salute dell'immigrato per il venir meno di «irrinunciabili cure».

Per gli ermellini, a fronte di una seria patologia cronica accertata, occorre verificare «se e con quali effetti l'espulsione possa privare lo straniero di dette irrinunciabili cure, pur non rientrando le stesse fra quelle di pronto soccorso e immediata urgenza».

Ciò nonostante, secondo i giudici del Tribunale di Ancona, la malattia dello straniero appariva dal 2015 «sotto controllo» attraverso «terapie di semplice mantenimento» che avevano portato a prevenire «possibili complicanze».

Per il Tribunale di sorveglianza, «non si trattava di continuare ad assicurare in Italia un tipo di cure che, avendo diretta correlazione sul piano dell'efficacia con gli interventi sanitari indifferibili e urgenti, potevano precludere l'esecuzione dell'espulsione del cittadino straniero».

Senonché, la Suprema corte, ha annullato con rinvio questa decisione, ordinando una valutazione alla luce dei criteri indicati dalla Consulta.

In seguito, il d.p.c.m. 12 gennaio 2017, ha recentemente provveduto ad aggiornare i Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), definiti per la prima volta dal d.p.c.m. 29 novembre 2001⁶.

Prendendo come riferimento i LEA 2017, allo straniero irregolare dovrebbe essere garantita la cura di qualsiasi patologia che possa comportare «un danno per la salute» o «un rischio per la vita»⁷.

⁶ A proposito dei nuovi LEA, 2017, V. Antonelli, *La garanzia dei livelli essenziali di assistenza e i primi 40 anni del Servizio sanitario nazionale*, 28 marzo 2018, www.federalismi.it, M. Bergo, *I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l'equilibrio di bilancio*, in *Riv. AIC*, 2017, n. 2, pp. 7 ss., e M. Atripaldi, *Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (Lea)*, 15 novembre 2017, in www.federalismi.it.

⁷ Tuttavia, la Cassazione sembra avere accolto un'impostazione più restrittiva di quella recentemente fatta propria dai LEA 2017, giustificando la permanenza in Italia dello straniero irregolare soprattutto in caso di «prestazioni essenziali per la vita» (Cass., VI, 27 giugno 2016, n. 13252 e, già prima, Sez. Un.,

Ciò nonpertanto, le condizioni di salute dello straniero non sempre giustificavano il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, peraltro non previsto dal t. u. imm. prima dell'entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, anche se, in realtà, questa tipologia di permesso di soggiorno era invece espressamente contemplata dall'Accordo stato-regioni del 20 dicembre 2012⁸.

Il d.l. "sicurezza" 4 ottobre 2018, n. 113 ha da poco introdotto nell'art. 19, c. 2, t. u. imm. la lettera d-bis), secondo cui non possano essere allontanati o respinti «gli stranieri che versano in condizioni di salute di "eccezionale" gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

Questa disposizione, tuttavia, non specifica la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per cure mediche a tutti gli stranieri irregolari che necessitino di cure urgenti ed essenziali, ma soltanto a coloro che si trovino in «condizioni di salute di "particolare" gravità».

La disposizione, inoltre, non chiarisce se, una volta guarito, lo straniero sia comunque costretto a lasciare il territorio italiano oppure possa chiedere la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un'altra tipologia di permesso di soggiorno.

Occorre considerare da precisare che dopo l'espulsione, qualunque prospettiva di regolarizzazione o di reingresso regolare scompare, ed è una condanna che pesa per tutta la vita.

In questo contesto regolativo, particolare preoccupazione desta l'immigrato "irregolare" affetto da HIV.

In the fact, è accaduto che taluni già godevano di un regolare permesso per cure mediche e, malgrado il loro precario stato di salute, si sono visti respingere la richiesta di un permesso per cure mediche o bloccare il rinnovo di questi permessi di soggiorno, e stanno ricevendo provvedimenti di espulsione, malgrado l'art. 35 t. u. imm. preveda che le cure mediche ambulatoriali «*comunque essenziali, ancorché continuative*»⁹

13 giugno 2013, n. 14500; ancora, Cass., I., 27 gennaio 2004, n.1690, 22 settembre 2006, n. 20561, 20 gennaio 2008, n. 1531 e 4 aprile 2011, n. 7615).

⁸ L'Accordo del 20 dicembre 2012 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede a dare indicazioni per la corretta applicazione delle normative succedutesi nel tempo in materia di assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome. Con questo Accordo si è infatti cercato di rendere più omogenea l'organizzazione dei diversi SSR negli ambiti direttamente connessi con le competenze esclusive statali in materia di immigrazione e di quelle concorrenti con le Regioni in materia di tutela della salute degli stranieri, in modo tale da rendere più effettiva la tutela del diritto stesso. Va infine evidenziato come tale atto non si limiti a specificare quanto già previsto nel t. u. imm., ma svolga altresì una funzione integrativa delle norme presenti in esso, testimoniando la disinvoltura con la quale il Governo ritiene da sempre di poter intervenire in materia di stranieri, nonostante la riserva di legge prevista nell'art. 10, c. 2 cost.

⁹ Per quanto riguarda il significato della dicitura «cure essenziali» la legge comprende: «le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)».

siano prestate anche agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello stato», che dunque non possono essere allontanati con la forza.

Com'è stato rilevato, quindi, «nel sistema permangono indubbiamente dei nodi critici che influiscono negativamente sull'effettività del diritto alla salute degli stranieri irregolari»; uno sicuramente molto evidente è rappresentato dalle carenti tutele riservate al soggetto colpito da un provvedimento di espulsione¹⁰.

¹⁰ La Corte di cassazione nel gennaio 2008 è intervenuta sul caso di un cittadino senegalese colpito da un provvedimento di espulsione avverso il quale aveva fatto ricorso in quanto conseguentemente ad un intervento chirurgico era stato sottoposto ad una terapia continuativa da cui dipendeva la sua stessa sopravvivenza. La Corte ha respinto il ricorso dato che solo le cure immediatamente successive ad un intervento o la somministrazione dei farmaci essenziali consentono al soggetto di permanere sul territorio al fine di completare la sua cura. La presenza del soggetto «irregolare» non viene invece tollerata quando il trattamento, seppur vitale, è di mantenimento e non è strettamente correlato all'immediata efficacia dell'intervento sanitario. La terapia cui è sottoposto il ricorrente dato che destinata a perdurare per tutta la vita, non rientra secondo la Corte nella fattispecie regolata dall'art. 35 t. u. imm. Tuttavia, proprio tale disposizione garantisce allo straniero le cure «essenziali, ancorché continuative». F. Scuto, *Contrasto all'immigrazione «irregolare» e tutela dei diritti fondamentali: un equilibrio non ancora raggiunto*, cit., p. 402.